



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 297 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ACTV S.P.A. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE DI MANUTENZIONE NAVALE IN ISOLA NUOVA DEL TRONCHETTO IN COMUNE DI VENEZIA.

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. il D.lgs del 16 giugno 2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 78580 del 18.09.2017 con cui la ditta ACTV S.p.A., con sede legale in Via isola Nuova del Tronchetto, 32, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un cantiere di manutenzione navale in Isola Nuova del Tronchetto in Comune di Venezia;

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 3 lettera h) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 25.09.2017 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società ACTV S.p.A.

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 81176 del 25.09.2017 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 09.10.2017 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- iii. con nota prot. n. 95382 del 10.11.2017 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 109099 del 22.12.2017
- iv. con nota acquisita agli atti con prot. n.100399 del 28.11.2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna conferma il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 6963 del 14 agosto 2015.
- v. con nota acquisita agli atti con prot. n. 91742 del 30.10.2017 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di Venezia;
- vi. il Comitato VIA ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute che sono state accolte e hanno contribuito alla formulazione della richiesta integrazioni e del parere istruttorio;

- vii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- viii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- ix. il Comitato VIA nella seduta del 22.01.2018 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 7866 del 02.02.2018;
- x. con numero di serie 01160013613848 del 19.01.2018 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la Legge n. 147/2013;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. n. 78580 del 18.09.2017 e relativo per la realizzazione di un cantiere di manutenzione navale in Isola Nuova del Tronchetto in Comune di Venezia, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 7866 del 02.02.2018 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. Siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 2.1 La verniciatura al di fuori della struttura mobile potrà essere autorizzata dalla Città metropolitana di Venezia alle seguenti condizioni:
 - a) siano rispettate le indicazioni poste dall'art. 270 della parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b) si valutino tutte le possibili soluzioni al fine di minimizzare le emissioni diffuse.
 - 2.2 Dovrà essere comunicata alla città metropolitana di Venezia la messa in esercizio del cantiere di manutenzione navale ed entro 90 giorni dal tale data dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità nelle condizioni più gravose del cantiere, per il mantenimento dei limiti di zonizzazione acustica comunali in corrispondenza dei ricettori individuati nello studio previsionale acustico. I risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, comunicando a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV le misure da adottare. Per la verifica dell'adeguatezza delle eventuali opere mitigatrici poste in essere dovrà essere eseguita la ripetizione della campagna di monitoraggio, i cui esiti devono essere inviati alla C.M.Ve.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo per la realizzazione di un cantiere di manutenzione navale in Isola Nuova del Tronchetto in Comune di Venezia, acquisito agli atti con protocollo n. 78580 del 18.09.2017.
4. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di avviso agli enti di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dello studio preliminare ambientale, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 04.02.2017. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della città metropolitana del presente provvedimento.

8. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ACTV S.p.A. e trasmesso al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente